

vati infatti ritenere sciolta la riserva contenuta dai due decreti sopra elencati in riguardo al fatto d'interesse.

Senonché, come è già noto all'On. Consiglio, intervenuto il R.D.L. 22 ottobre 1932, che riduceva al 6.50% il saggio d'interesse da adottarsi per la determinazione di tutte le annuità statali, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, nonostante che tale R.D.L. si riferisse giusta lo spirito e la lettera dello stesso, alle annuità da liquidarsi dopo il 1° novembre 1932, riduceva senz'altro le due serie di annuità come sopra liquidate al Consorzio di Casale Volturno, rideterminando le annuità stesse al nuovo saggio del 6.50 per cento.

Volendo mantenere fermo il tasso contrattuale di capitalizzazione del 7.25%, l'Istituto veniva così a subire un danno pari a complessive L. 140.869, 66.

Il Consiglio di Amministrazione, cui la questione veniva sottoposta in termini generali, con deliberazioni 26 aprile 1933 e 14 giugno 1933, stabiliva:

a) che la perdita derivante all'Istituto dalla riduzione apportata dal Ministero, in base al